



Comune di BALME

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.9

OGGETTO:

UTILIZZO PERSONALE DIPENDENTE EX ART. 1 COMMA 557 L. N. 311/2004 - INCARICO DI SCAVALCO D'ECCEDEXA E NOMINA RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO - ANNO 2026

L'anno duemilaventisei addì diciassette del mese di febbraio alle ore diciassette e minuti quindici nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SCATOLERO Alberto - Sindaco	Sì
2. CASTAGNERI Grazia - Assessore	Sì
3. QUARANTA Tullio - Assessore	Sì (da remoto)
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale CHISARI dott.ssa Concetta la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SCATOLERO Alberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- questo comune, avente una popolazione inferiore a 1.000 abitanti, dal 1° dicembre 2021 è sprovvisto del Responsabile del servizio contabile, amministrativo ed elettorale, collocato in quiescenza proprio da quella data.
- Per gli anni 2022, 2023, il Dr. Ezio Sardanapoli - istruttore amministrativo/contabile di Cat. C P.e. C4 - Responsabile del Servizio Finanziario del limitrofo Comune di Ala di Stura – ha assunto il ruolo di Responsabile dei suddetti servizi presso il Comune di Balme in posizione di scavalco, in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo presso l'ente d'appartenenza, per un monte orario pari a max 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004. Scavalco d'eccedenza come meglio definito dalla Corte dei conti Lombardia con parere n. 448/2013;
- Per gli anni 2024 e 2025, con Deliberazioni di Giunta n. 3 del 31/1/24 e n. 3 del 11/1/2025, è stato deciso di rinnovare il sopra citato incarico al Dott. Ezio Sardanapoli, con competenze specifiche in materia contabile, affidandogli la responsabilità del Servizio Finanziario e del Servizio Elettorale di questo comune, al fine di affiancare il dipendente neoassunto;
- Si impone ora l'esigenza di rinnovare, per tutto l'anno 2026, l'incarico al Dr. Ezio Sardanapoli - istruttore amministrativo/contabile di Cat. C P.e. C4 Responsabile del Servizio Finanziario del limitrofo Comune di Ala di Stura, affidandogli la responsabilità del Servizio Finanziario e del Servizio elettorale di questo comune.

Atteso che il Dr. Ezio Sardanapoli si è dichiarato disponibile ad assumere il Ruolo di responsabile del Servizio Finanziario e del Servizio Elettorale di questo Comune per tutto il 2026, in posizione di scavalco, in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo presso l'ente d'appartenenza, per un monte orario pari a max 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004. Scavalco d'eccedenza come meglio definito dalla Corte dei conti Lombardia con parere n.448/2013

Atteso che:

- Il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenta, nella quasi totalità dei casi, lo strumento che consente di mettere a disposizione del comune, con immediatezza, un bagaglio di esperienza e professionalità già acquisita nelle materie di competenza dell'Ente.
- Questo Ente si trova nella necessità di ricorrere a tale istituto (che la legge ha previsto proprio "per far fronte alle peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e dalle ridotte disponibilità finanziarie" cfr. Corte dei Conti, Sez. reg.le di controllo per il Veneto, delib. 17/2008 dell'8 maggio 2008).
- Il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.
- La suddetta norma, infatti, prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, le Comunità Montane ed unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di

dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.

Visto il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 e sulla base di tale parere il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005 ha confermato la possibilità che attraverso la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 della legge 311/2004 dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'Ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà quindi superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario. A tal fine si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 66/2003 la durata settimanale dell'orario di lavoro non può, in ogni caso, superare la durata media di 52 ore settimanali con riferimento ad un periodo non superiore a quattro mesi.

Richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Corte dei Conti, secondo cui qualora un'Amministrazione Comunale intenda utilizzare un dipendente mediante il ricorso all'art. 1 comma 557 della legge nr. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro comunque espletato presso amministrazione di appartenenza e con oneri finanziari aggiuntivi per l'amministrazione di destinazione, si è in presenza di un'assunzione a tempo determinato, assimilabile, quanto ad effetti, al comando e, per tale motivo, rientrante nel computo del vincolo finanziario prescritto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010 nr. 78 (Cfr. ex multis, Deliberazione nr. 448 del 18/10/2013 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia).

Rilevato che la predetta attività di collaborazione, sarà prestata a scavalco d'eccedenza, con l'instaurazione di un distinto rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, in conformità a quanto previsto dagli artt. 60, 61 e 62 del del CCNL 16/11/2022, in orario non coincidente con quello di servizio svolto presso il Comune di Ala di Stura, per n. 12 ore settimanali sino al 31.12.2026, e che allo stesso sarà applicato il corrispondente tabellare del CCNL sulla base della categoria di appartenenza; le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra ente utilizzatore ed ente di appartenenza.

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno n.2 del 26.05.2014 che richiama un parere del Consiglio di Stato – Sezione prima- del 11.12.2013 proprio in merito alle problematiche applicative dell'art.1 c.557 della L.311/2004.

Atteso che il dipendente ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione del Comune di Ala di Stura per l'espletamento del servizio in argomento con le succitate modalità per tutto l'anno 2026;

Atteso inoltre che lo scrivente Comune di Balme ha provveduto a richiedere a sua volta la stessa autorizzazione all'utilizzo del dipendente, subordinando il suo effettivo utilizzo al nulla osta in tal senso rilasciato dal Comune di Ala di Stura;

Visto l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009.

Visto il DL. 78/2010 come convertito in L.122/2010 che impedisce il trattamento di missione al dipendente.

Visto inoltre il vigente Regolamento di Contabilità ed il regolamento degli uffici e servizi;

Dato atto che il dipendente interpellato si è dichiarato disponibile a svolgere le funzioni richieste, fuori orario d'ufficio, e si è convenuto, infatti, il seguente accordo disciplinante i reciproci rapporti economici, giusto quanto prevede l'art. 23 del CCNL 2019/2021 e quanto suggerito dalla citata Sezione regionale della Corte dei conti nel parere sopra indicato:

- Il Comune di Balme ha previsto nel bilancio 2026/2028, esercizio 2026, lo stanziamento necessario per il pagamento diretto al dipendente incaricato della quota di oneri retributivi, contributivi e accessori allo stesso dovuti per le prestazioni del dipendente, calcolati in misura proporzionale al tempo assegnato ed alle ore di lavoro effettivamente svolto e in base al CCNL vigente, per la categoria di inquadramento di istruttore amministrativo/contabili ex categoria C, posizione economica C4.

Tenuto conto che al Dr. Sardanapoli è stata attribuita, con decreto sindacale n. 3 del 20/12/2025, la Responsabilità dell'Area Finanziaria per l'esercizio 2026;

Visto il 5° c. dell'art.23 del CCNL 2019/2021 dei dipendenti enti locali che dispone:

“Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziato presso ciascun ente”;

Atteso che in considerazione dell'attuale riorganizzazione nel 2025 si è resa indispensabile ridefinire l'indennità di posizione del responsabile del servizio finanziario in € 9.500 (importo massimo consentito dall'art. 17 c. 3 del CCNL del 16/11/22) per il 50% , tale indennità andrà maggiorata del 30% a norma della disposizione contrattuale succitata e riproporzionata a 20 h settimanali(in considerazione della gravosità dell'incarico) oltre al risultato nella misura che verrà fissata annualmente in sede di contrattazione decentrata (proposta di €1500,00). Si concorda pertanto un compenso orario da tabella contrattuale di € 14,30 per 12 h settimanale. Sono comunque fatte salve le disposizioni dell'art. 23 del CCNL 2016/18;

Dato atto che con il presente incarico questo Ente rispetta i limiti di spesa di personale così come aggiornati con legge di bilancio 2025;

Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario comunale, del Responsabile del Servizio Amministrativo e del Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

Di avvalersi, subordinatamente al rilascio del previsto nulla osta da parte dell'Ente di appartenenza (Comune di Ala di Stura), per le motivazioni e alle condizioni in premessa indicate, della collaborazione, ex art. 1 comma 557 legge 311/2004, presso l'Ufficio Finanziario del Comune di Balme del dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Ala di stura Istruttore amministrativo/ contabile ex cat. C posizione economica C4, per far fronte alla assenza di personale contabile nel comune di Balme e della figura del Responsabile dello stesso ufficio e del Servizio Elettorale dal 01/01/2026 al 31/12/2026;

Di dare atto che lo scavalco, fuori dall'orario d'ufficio, avrà validità con decorrenza dal 01/01/2026 al 31/12/2026 e che il Dr. Ezio Sardanapoli presterà la propria attività presso il Comune di Balme per un monte orario medio di circa 12 ore settimanali, fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti per legge, nonché il rispetto dell'orario di lavoro osservato dal dipendente nel Comune di Ala di Stura;

Di riconoscere al dipendente extra orario un compenso orario da tabella contrattuale di € 14,30 per 52 h mensili e così circa € 743,48 mensili, oltre € 571,76 mensili per indennità di posizione e così per €1.315,24 lordi; al dipendente spetterà l'indennità di risultato nella misura stabilita a livello di contrattazione decentrata (proposta € 1.500,00); sono comunque fatte salve le disposizioni dell'art. 23 del CCNL 2019/21;

Di rilevare che il presente accordo in nessun caso dovrà pregiudicare, presso l'Ente concedente, il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati al citato dipendente né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, dell'area di appartenenza, restando salva la facoltà dell'ente, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata la autorizzazione allo stesso sottesa;

Di inviare la presente, per opportuna conoscenza, al Comune di Ala di stura e al dipendente interessato ed al Responsabile del Servizio finanziario perché provveda ai conseguenti adempimenti;

Di dichiarare, all'unanimità di voti palesi, per le motivazioni d'urgenza su esplicitate la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
SCATOLERO Alberto

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
CHISARI dott.ssa Concetta